



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1713/2021, Prot. n. 193570 del 28 ottobre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021

Entrata in vigore: 4 dicembre 2021

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE II

STRUTTURE

Articolo 26 - Consiglio del Personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) esprime pareri e formula proposte in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo ed alla dotazione organica in relazione alle esigenze in ambito didattico, di ricerca e di terza missione;
 - b) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 - c) esprime pareri e formula proposte sui regolamenti di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - d) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio designa i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture.
4. I componenti del Consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio è 27 pari al 6% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. Se le candidature lo consentono, è assicurata all'interno del Consiglio una rappresentanza del personale con profilo amministrativo e del personale con profilo tecnico che rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti rispetto all'elettorato attivo complessivo. L'elettorato attivo e passivo spetta



a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni.

5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo stesso ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.